



Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 432

C5Jun - C.U. 27

del 18/04/2011

Sede Reg.le : Via Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo

Tel. 091/6808475 – 06; Fax : 091/6808495

Sito Naz.le: www.lnd.it

Sito Reg.le: www.figcindsicilia.it/sicilia/default.asp

E mail : sicilia.calcio5@postalnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A del 22 Dicembre 2010 – Stagione Sportiva 2010/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2010/2011); ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILE E JUNIORES DI CALCIO A CINQUE.

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2011/2012;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei campionati femminile e Juniores di calcio a 5.

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno; gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione; l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati; Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale

(nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

4.7. CAMPIONATO JUNIORES

4.7.1. CLASSIFICHE TECNICHE

PLAY OFF JUNIORES		GIRONE A									
N. *	SQUADRA	*PUNTI*	*GARE*	*PEN. *	GV *	GN *	GP *	RF *	RS *	*DRETI*	
1 *	JUVENTUS G.SCIREA	* 9 *	* 3 *	* *	3 *	0 *	0 *	32 *	8 *	24 *	
2 *	SAN VITO LO CAPO	* 6 *	* 3 *	* *	2 *	0 *	1 *	16 *	14 *	2 *	
3 *	MADRE T.CALCUTTA	* 3 *	* 3 *	* *	1 *	0 *	2 *	15 *	13 *	2 *	
4 *	NISSA 5 SP.LIBERO	* 0 *	* 3 *	* *	0 *	0 *	3 *	7 *	35 *	-28 *	

PLAY OFF JUNIORES		GIRONE B									
N. *	SQUADRA	*PUNTI*	*GARE*	*PEN. *	GV *	GN *	GP *	RF *	RS *	*DRETI*	
1 *	ACIREALE CALCIO A5	* 9 *	* 3 *	* *	3 *	0 *	0 *	12 *	4 *	8 *	
2 *	CITTA'DI SORTINO	* 6 *	* 3 *	* *	2 *	0 *	1 *	12 *	12 *	0 *	
3 *	AUGUSTA F.C.	* 3 *	* 3 *	* *	1 *	0 *	2 *	5 *	8 *	-3 *	
4 *	DIL.REGALBUTO	* 0 *	* 3 *	* *	0 *	0 *	3 *	6 *	11 *	-5 *	

4.7.2. FINALE

In base ai risultati conseguiti in campo si qualificano per la finale le seguenti Società :

ACIREALE CALCIO A5 - JUVENTUS G. SCIREA
Giocasi in campo neutro **MERCOLEDI' 27 APRILE 2011** presso il campo
"PALAMILAN" Viale Chiarandà - Caltanissetta, alle ore 17.00.

In caso di parità, tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore.

L'organizzazione è affidata alla Società **NISSA 5 SPRITO LIBERO**.

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

PLAY OFF JUNIORES REG. C5

12/04/11	AUGUSTA F.C.	DILETTANTISTICA REGALBUTO	3 - 1
	JUVENTUS CLUB G.SCIREA	SAN VITO LO CAPO	8 - 4
	NISSA 5 SPIRITO LIBERO	MADRE TERESA DI CALCUTTA	3 - 9
13/04/11	ACIREALE CALCIO A 5	CITTA DI SORTINO	6 - 3

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 18/4/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato PLAY OFF JUNIORES REG. C5

GARE DEL 12/ 4/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 JUVENTUS CLUB G.SCIREA
Per manifestazione di intemperanza, da parte di propri sostenitori,
nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2011

PERAINO VITO (SAN VITO LO CAPO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.



A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2011

GRITTO NICOLO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

BATTAGLIA VITO NICOLA (SAN VITO LO CAPO)
LO IACONO SERGIO (SAN VITO LO CAPO)
PACE DAVIDE DANIELE (SAN VITO LO CAPO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

PACE DAVIDE DANIELE (SAN VITO LO CAPO)

I AMMONIZIONE

INGRASSIA GIOVANNI (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
PALAZZOTTO MICHELE (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
CRACOLICI GIROLAMO (SAN VITO LO CAPO)
FARANNA GIACOMO (SAN VITO LO CAPO)

GARE DEL 13/ 4/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PETRIGLIERI FRANCESCO (CITTA DI SORTINO)
RAGUSA GIUSEPPE (CITTA DI SORTINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

ANASTASI ANGELO (ACIREALE CALCIO A 5)
QUATTROCCHI ANGELO (ACIREALE CALCIO A 5)

**Il Segretario della D.R.
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua**

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/04/2011

**Il Segretario del C.R.
Maria Gatto**

**Il Presidente del C.R.
Sandro Morgana**